

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

STATUTO

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, denominata anche Fondazione Carispe e di seguito denominata Fondazione, rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio della Spezia, istituita con Sovrano Rescritto del 28 giugno 1842, a sua volta originato dall'iniziativa dell'Ospizio di S. Andrea, dalla quale è stata scorporata l'azienda bancaria con atto n. 24960 del notaio Chiarandini, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa approvato con D.M. 5.8.92 n. 436107. La Fondazione ha sede legale in La Spezia e durata illimitata.

Articolo 2

Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto, e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3

Finalità e settori d'intervento

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, con particolare riferimento alle fasce sociali dei giovani e degli anziani.
2. La Fondazione svolge la propria attività nel territorio e per le Comunità della provincia della Spezia e della Lunigiana.

Articolo 4

Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative.
2. La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.
3. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.
4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e soggetti che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese di cui al terzo comma.
5. La Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, nel rispetto dei principi generali dettati in materia di gestione del patrimonio, con particolare riferimento alla conservazione del suo valore e dalla previsione di una adeguata redditività.
6. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali di cui al terzo comma e delle cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

Articolo 5

Programmazione delle attività

1. Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità d'intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dal Consiglio di Indirizzo in un documento programmatico pluriennale, aggiornato annualmente, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione pluriennale, la Fondazione promuove annualmente, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con regolamento, un incontro con gli Enti locali territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività, con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, che perseguono le finalità di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. L'attività erogativa è disciplinata, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che individua in particolare le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste.
3. Sulla base del documento programmatico pluriennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di Amministrazione specifica e rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione nonché le procedure per la loro richiesta.

Articolo 7

Trasparenza delle attività

1. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art. 6., comma 3.
2. Coloro che hanno presentato richiesta di erogazione o di altro intervento da parte della Fondazione hanno diritto a conoscere i motivi per i quali le loro richieste sono state respinte.

Articolo 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dal Consiglio di Indirizzo per stabilizzare le erogazioni conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite in apposito regolamento, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
4. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono superare la quota definita nel suddetto regolamento e comunque non possono eccedere il 10% del patrimonio; tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.
5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 9

Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:
 - a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
 - b) gli eventuali avanzi di gestione;
 - c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - d) i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 4, commi 3 e 4;
 - e) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.
2. La Fondazione devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e comunque alla quota stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, comma 3 lettera b), del D.Leg. 17 maggio 1999, n. 153, alla propria attività nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, con particolare riferimento alle fasce sociali dei giovani e degli anziani.
3. La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Organizzazione

Capo I

Organi

Articolo 10

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione
 - il Consiglio di Indirizzo
 - il Presidente della Fondazione
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Collegio Sindacale
 - il Direttore Generale

Capo II

Consiglio di Indirizzo

Articolo 11

Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di Indirizzo della Fondazione ed è composto da diciotto membri nominati dal Consiglio uscente che li sceglie:
 - a) due all'interno di due terne di diversi nominativi, di cui almeno una composta da residenti nei comuni della Riviera spezzina e della Val di Vara, proposte dal Presidente della Provincia della Spezia;
 - b) due all'interno di due terne di diversi nominativi proposte dal Sindaco della Spezia;
 - c) uno all'interno di una terna di nominativi proposta dal Sindaco di Sarzana sentiti i Sindaci dei Comuni della Val di Magra;
 - d) uno all'interno di tre terne di nominativi proposte, una ciascuno, dai Sindaci di Aulla, Pontremoli, Fivizzano;
 - e) uno all'interno di una terna di nominativi proposta dal Presidente della C.C.I.A.A. della Spezia;
 - f) uno all'interno di una terna di nominativi proposta dal Vescovo della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato;
 - g) tre all'interno di rose di diversi nominativi di esperti del settore economico proposte dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della Provincia della Spezia, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 12;

h)cinque esperti nei settori di intervento della Fondazione di cui almeno uno esponente attivo del settore del volontariato e uno esponente del settore della cultura e della formazione, all'esito della pubblicazione di apposito bando secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 12;

i)due tra personalità che per professionalità, esperienza e competenza possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2.I Consiglieri non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, nè agiscono sotto il vincolo di mandato.

3.I Consiglieri nominati ai sensi del comma I lettere a), b), c), d), e),f), g), devono essere scelti tra i cittadini italiani residenti da più di tre anni nel territorio di attività della Fondazione.

Articolo 12

Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, provvede ad attivare le relative procedure di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 e dal regolamento di cui al comma quinto del presente articolo.
2. I componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo devono in ogni caso essere nominati entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio in carica.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, i sostituti devono essere scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica. I sostituti devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione della carica dei Consiglieri sostituiti.
4. Qualora, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini, stabiliti dal regolamento di cui al comma quinto, non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina, il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera i), fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo. Alle eventuali ulteriori nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità di Vigilanza.
5. Le modalità di svolgimento delle procedure per la nomina dei Consiglieri, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto.
6. Il Presidente fissa la riunione di insediamento del Consiglio di Indirizzo di nuova nomina in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla scadenza del Consiglio di Indirizzo in carica.

Articolo 13

Durata in carica e sostituzione dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica sei anni a decorrere dalla data di insediamento, e i suoi componenti possono essere confermati nella carica per una sola volta.
2. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 14

Ineleggibilità

1. Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - e) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso

un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;

2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Indirizzo:

- a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
- b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo uscente;
- c) coloro che abbiano già ricoperto la carica di Consigliere dell'Organo di Indirizzo per due mandati, anche non consecutivi;
- d) coloro che abbiano ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale e che siano cessati dalla carica da meno di un anno.

Articolo 15

Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con:

- a) la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, escluso il Presidente, di componente del Collegio Sindacale della Fondazione e di Direttore della Fondazione;
- b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, di un componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale;
- c) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficino stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;
- d) la carica di amministratore di altre Fondazioni di origine bancaria;
- e) le cariche pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- f) le cariche amministrative, dirigenziali, lo stato di dipendente e/o di collaboratore coordinato e continuativo, esclusi gli incarichi professionali specifici, nelle amministrazioni, enti ed organismi pubblici cui compete il potere di designazione dello stesso componente dell'organo della Fondazione.

- g) la carica di amministratore, sindaco e direttore generale della società bancaria conferitaria.

Articolo 16

Decadenza e sospensione della carica

1. Il Consiglio di Indirizzo dichiara decaduti i Consiglieri che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.14;
 - b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;
 - c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - d) abbiano ommesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.
2. Il Consiglio di Indirizzo dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:
 - a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 17

Competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a) approvare lo Statuto e relative modifiche;
 - b) approvare i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'art.27, comma 2, lettera j);
 - c) approvare il documento programmatico previsionale pluriennale di cui all'art.5 e, entro il mese di ottobre di ogni anno, i suoi aggiornamenti annuali, garantendone l'attuazione attraverso la verifica dell'attività erogativa disposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) deliberare l'esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa nei settori rilevanti attraverso l'istituzione di imprese strumentali o, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società operanti nei medesimi settori;

- e) approvare il bilancio preventivo annuale;
- f) approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
- g) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
- h) nominare i Consiglieri e deliberare la loro decadenza o sospensione nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la verifica dei requisiti in capo ai propri membri;
- i) eleggere il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- j) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con un'unica votazione sull'intera lista dei candidati;
- k) revocare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 25; deliberare la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Consiglio nei termini di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- l) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- m) definire gli indirizzi e le direttive generali per l'esercizio dei diritti sociali derivanti dalla partecipazione in società non esercenti imprese strumentali;
- n) nominare i componenti del Collegio Sindacale, deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- o) affidare l'incarico di revisione contabile ad apposita società;
- p) istituire, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, eventuali Commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione e deliberare le eventuali norme di funzionamento delle medesime;
- q) deliberare i compensi e le indennità dei propri componenti, ivi compresi quelli del proprio Vice Presidente, del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, nonché dei componenti delle Commissioni eventualmente istituite;

- r) approvare, su proposta del Presidente, la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione di cui all'art. 41, e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
- s) vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
- t) deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni.

Articolo 18

Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l'art. 21, comma 4.
2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, ogni due mesi e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno sei Consiglieri o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente.
6. Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi a tal fine i Consiglieri che siano stati sospesi ai sensi dell'articolo 16.
7. I verbali delle riunioni, redatti dal Direttore Generale, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.
8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto e comunque con la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Fanno eccezione le deliberazioni di cui all'art. 17 lettere a), b), c), g), h), i), t), le quali sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi degli aventi diritto voto arrotondata all'unità superiore; tuttavia, se nelle prime due votazioni non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Consigliere, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio

palese, salvo che la maggioranza degli aventi diritto al voto richieda lo scrutinio segreto.

Articolo 19

Indennità

1. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spettano, oltre al rimborso spese, un' indennità ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Capo III

Presidente della Fondazione

Articolo 20

Nomina

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
2. Egli può essere rieletto alla carica per una sola volta.

Articolo 21

Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione. Presiede inoltre il Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27, comma 3, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore Generale, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per

comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o di adempimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dai rispettivi Vice Presidenti. In caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti le funzioni sono esercitate, rispettivamente, dal Consigliere più anziano del Consiglio di Indirizzo e dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere o il componente più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 22

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti entro trenta giorni dall'insediamento.
2. Il Vice Presidente può essere rieletto alla carica per una sola volta.
3. Al Vice Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 23

Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri tre o cinque membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, entro trenta giorni dal proprio insediamento, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 14.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.
3. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione sino a che rimane in carica come Presidente della Fondazione.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio sostituito.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente possono essere nominati per non più di due mandati anche non consecutivi.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità previste per i Consiglieri.
2. Ove un Consigliere dell'Organo di Indirizzo sia eletto componente del Consiglio di Amministrazione e non si dimetta dalla carica di Consigliere, decade da quest'ultima.

Articolo 25

Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dal Consiglio di Indirizzo, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio o quando ricorra una giusta causa.
2. In tal caso il Presidente cessa di diritto anche dalle funzioni di Presidente del Consiglio di Indirizzo.
3. In caso di revoca anticipata, il Consiglio di Indirizzo procede, entro trenta giorni, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

Articolo 26

Decadenza e sospensione

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all'art. 16.
2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 27

Competenze

1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.
2. Il Consiglio provvede in particolare a:
 - a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri, dei requisiti di appartenenza all'organo;
 - b) dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause;
 - c) definire i programmi operativi delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento programmatico pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.
 - d) predisporre e proporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
 - e) deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, lettera c);
 - f) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;
 - g) affidare eventuali incarichi di gestione del patrimonio a investitori istituzionali esterni;
 - h) esercitare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, i diritti sociali spettanti alla Fondazione;
 - i) effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti e organismi esterni;
 - j) istituire, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, eventuali commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, e deliberare le indennità dei loro componenti e le eventuali norme di funzionamento;
 - k) proporre al Consiglio di Indirizzo il regolamento disciplinante il proprio funzionamento;
 - l) nominare il Direttore Generale e determinare la misura del suo compenso;
 - m) approvare il regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

- n) deliberare in materia di organizzazione e di personale;
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione e/o ad uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale le proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m) del comma precedente.

Articolo 28

Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 4.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, due volte al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno tre componenti.
7. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore Generale della Fondazione.
8. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore Generale della Fondazione e sono firmati dal Presidente e dal Direttore stesso.
9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

Articolo 29

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia di

presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Capo V

Collegio Sindacale

Articolo 30

Composizione, durata del mandato e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio di funzioni di controllo nelle società con azioni quotate in borsa.
2. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.
3. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti non possono essere confermati nell'incarico per più di una volta.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
5. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato entro trenta giorni per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.
6. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 31

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:
 - a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - b) coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di indirizzo, amministrazione o controllo di altre fondazioni bancarie;

- c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e degli altri enti costituiti dalla Fondazione o alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;
 - d) i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera c);
 - e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b),c),d),e), e comma 2.
2. Costituiscono cause di incompatibilità quelle previste dall'articolo 15.

Articolo 32

Decadenza

1. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 31, comma 1, e nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. Il Collegio Sindacale dichiara inoltre decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b).
3. Il Collegio Sindacale dichiara infine decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio e del Consiglio di Indirizzo o a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 33

Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente per le funzioni di controllo delle società per azioni quotate in borsa.

Articolo 34

Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.

2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e possono assistere a quelle delle altre commissioni istituite dagli stessi organi.

Capo VI

Direttore Generale

Articolo 35

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo delle Fondazioni e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
2. Al Direttore Generale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i Consiglieri, escluse quelle di cui all'art. 14 comma 3 lettera a).
3. Il Direttore Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27, comma 3.
4. In particolare, il Direttore Generale:
 - a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni da essi istituite;
 - b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;
 - c) dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il Direttore Generale è nominato per un periodo di tre anni e può essere confermato.

6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Capo VII

Disposizioni comuni

Articolo 36

Verifica dei requisiti di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell'esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale, che ne riferisce all'Autorità di Vigilanza.
2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci.
3. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e di sospensione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Indirizzo. Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell'interessato.

Articolo 37

Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 38

Proroga degli organi

1. Il Consiglio di Indirizzo, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 25, comma 3.

Titolo III

Bilanci e controlli

Articolo 39

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di settembre ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di novembre.
3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale e alla società di revisione.
5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della società di revisione, al Consiglio di Indirizzo.
6. Nella relazione sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

7. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.
8. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva l'aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza nei 15 giorni successivi all'approvazione.
9. La Fondazione è tenuta ad adottare i libri e le scritture contabili di cui all'art.9 comma 2 del Dlgs 17 maggio 1999 n. 153.

Articolo 40

Società di revisione

1. Il Consiglio di Indirizzo affida il controllo contabile della Fondazione ad una società iscritta all'albo di cui all'art. 161 del decreto legislativo 26 marzo 1998 , n. 58. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla società di revisione.
2. L'incarico dura per tre esercizi e non può essere rinnovato per più di una volta. Può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dall'incarico precedente.
3. L'incarico può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. In caso di revoca, l'attività di revisione contabile continua ad essere svolta dalla società revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
4. Il Presidente della Fondazione informa tempestivamente l'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto incarico e di tutte le modificazioni che intervengano in ordine allo stesso.
5. La società di revisione verifica:
 - a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili;
 - b) che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, all'attività della Società di revisione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 1998, n. 58, e successive modifiche.

Articolo 41

Relazione annuale sull'attività della Fondazione

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo, tenuto conto di quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio Sindacale e dei riscontri della Società di revisione, rende pubblica una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla Fondazione e sulla situazione patrimoniale della stessa.
2. Alla relazione sono allegati:
 - a) l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma della Fondazione e degli Enti di cui essa si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni;
 - b) le revisioni predisposte dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
 - c) i bilanci preventivo e consuntivo;
 - d) l'elenco degli enti e delle società di cui la Fondazione o gli Enti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali detengono quote di capitale e di quelli in cui gli stessi hanno diritto alla nomina di uno o più amministratori, con l'indicazione della quota detenuta nonché del controvalore della stessa.
3. Copia della relazione è tempestivamente inviata all'Autorità di Vigilanza a cura del Presidente.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Capo 1

Disposizioni transitorie Articolo 42

Nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica provvede a predisporre e approvare entro il termine di sessanta giorni il regolamento di cui all'articolo 12, comma 5.
2. Entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento di cui al comma precedente, il Presidente in carica, nell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 17, e 18 e dal regolamento medesimo, dà senza indugio avvio alle procedure di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione in carica.

3. Esaurite tali procedure, il Presidente convoca il nuovo Consiglio di Indirizzo in una data non posteriore di oltre cinque giorni all'esaurimento delle procedure.

Articolo 43

Funzione provvisoria degli organi in carica

1. Gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono da tale data.
2. Il Consiglio di Amministrazione continua ad esercitare limitatamente all'ordinaria amministrazione, agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza, le competenze attribuitegli dal previgente Statuto sino alla data di insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo. A tale data, cessano di funzionare il Consiglio di Amministrazione e le commissioni consultive già costituite dallo stesso.
3. Il Presidente, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale continuano ad esercitare le competenze loro rispettivamente attribuite dal previgente Statuto sino alla nomina dei nuovi corrispondenti organi.
4. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica il giorno dell'approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione è prorogato sino all'insediamento, rispettivamente, del nuovo Consiglio di Indirizzo e del nuovo Collegio Sindacale.

Capo II

Disposizioni finali

Articolo 44

Devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Il presente Statuto verrà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Titolo 1 – Principi generali

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

Articolo 2 – Natura e disciplina

Articolo 3 – Finalità e fattori di intervento

Articolo 4 - Attività istituzionali

Articolo 5 – Programmazione delle attività

Articolo 6 – Modalità di svolgimento delle attività istituzionali

Articolo 7 – Trasparenza delle attività

Articolo 8 – Patrimonio

Articolo 9 – Finanziamento delle attività

Titolo II – Organizzazione

Capo 1 – Organi

Articolo 10 – Organi della Fondazione

Capo II – Consiglio di Indirizzo

Articolo 11 – Composizione

Articolo 12 – Procedura di nomina

Articolo 13 – Durata in carica e sostituzione dei Consiglieri

Articolo 14 – Ineleggibilità

Articolo 15 – Incompatibilità

Articolo 16 – Decadenza e sospensione dalla carica

Articolo 17 – Competenze

Articolo 18 – Funzionamento e deliberazioni

Articolo 19 – Indennità

Capo III – Presidente della Fondazione

Articolo 20 – Nomina

Articolo 21 – Funzioni

Articolo 22 – Vice Presidente

Capo IV – Consiglio di Amministrazione

Articolo 23 – Composizione, nomina e durata in carica

Articolo 24 – Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Articolo 25 – Revoca

Articolo 26 – Decadenza e sospensione

Articolo 27 – Competenze

Articolo 28 – Funzionamento e deliberazioni

Articolo 29- Indennità

Capo V – Collegio Sindacale

Articolo 30 – Composizione , durata del mandato e cessazione dalla carica

Articolo 31 – Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 32 – Decadenza

Articolo 33 – Competenze

Articolo 34 – Riunioni

Capo VI – Direttore Generale

Articolo 35 – Direttore Generale

Capo VII – Disposizioni comuni

Articolo 36 – Verifica dei requisiti di appartenenza

Articolo 37 – Conflitti d’interesse

Articolo 38 – Proroga degli organi

Titolo III – Bilanci e controlli

Articolo 39 – Bilanci

Articolo 40 – Società di revisione

Articolo 41 – Relazione annuale sull’attività della Fondazione

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Capo 1 – Disposizioni transitorie

Articolo 42 – Nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo

Articolo 43 – Funzione provvisoria degli organi in carica

Capo II – Disposizioni finali

Articolo 44 – Devoluzione dei beni

Articolo 45 – Entrata in vigore

Redatto ai sensi della Legge 461/98,
del Decreto Legislativo 153/99,
dell'Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica
5 Agosto 1999.

Approvato dal Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica
con provvedimento del 10 Novembre 2000 n. 307405.